

COMUNE DI COSTA VOLPINO
(Provincia di Bergamo)

***Regolamento per l'assegnazione di borse di studio
al merito scolastico***

Art. 1 -Principio Costituzionale - Disposizioni generali

L'Amministrazione Comunale di Costa Volpino, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce pubblici concorsi allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

Art. 2 – Tipologie di intervento

L'importo complessivo stanziato annualmente nel bilancio di previsione viene ripartito tra le diverse tipologie di interventi secondo il seguente ordine di priorità:

a) Premi al merito per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

E' prevista l'assegnazione di un premio al merito di importo pari a € 100,00 a ciascun studente, residente nel Comune di Costa Volpino alla data di conseguimento del titolo, che abbia concluso nell'anno scolastico precedente il ciclo della scuola secondaria di primo grado presso un istituto scolastico statale o privato paritario con una votazione finale non inferiore a 9 (nove).

L'Ufficio Istruzione acquisisce d'ufficio i dati degli alunni che conseguono il titolo di studio presso gli istituti scolastici siti nel Comune di Costa Volpino o nei comuni limitrofi e provvede, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, a fissare il termine per la presentazione delle richieste da parte degli studenti aventi diritto frequentanti altri istituti.

b) Borse di studio per merito a favore di neolaureati

È prevista la pubblicazione di un bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 borse di studio per merito del valore di € 300,00 a favore di neolaureati residenti nel Comune di Costa Volpino alla data di indizione del bando. I requisiti di merito per poter accedere al bando e i criteri per l'assegnazione sono definiti al successivo art. 3. E' possibile l'assegnazione di un numero maggiore di borse di studio qualora pervenissero più di n. 3 richieste relative a lauree conseguite con votazione di 110 e lode/110 entro la normale durata del corso o con un ritardo non superiore ad un anno rispetto alla durata legale del corso frequentato.

c) Borse di studio per merito a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo grado

La somma residua, non utilizzata per finanziare i premi al merito e le borse di studio per neolaureati, viene destinata all'erogazione di borse di studio per merito a favore di studenti, residenti nel Comune di Costa Volpino alla data di indizione del bando pubblico, che abbiano frequentato nell'ultimo anno scolastico una scuola secondaria di secondo grado. I requisiti di merito per poter accedere al bando e i criteri per l'assegnazione sono definiti al successivo art. 5.

Art. 3 – Borse di Studio per merito a favore di neolaureati

Possono accedere al bando di concorso gli studenti che nell'anno accademico precedente l'indizione del bando abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico di qualsiasi università legalmente riconosciuta dalla Repubblica con votazione non inferiore a 95/110.

La domanda deve essere presentata in carta semplice sull'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Istruzione o sul sito internet del Comune, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando.

L'Ufficio Istruzione, con riferimento alle domande pervenute entro il termine previsto dal bando di concorso, verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati dai concorrenti e formula la graduatoria di merito in funzione della votazione conseguita, dando priorità alle lauree conseguite entro la normale durata del corso o con un ritardo non superiore ad un anno rispetto alla durata legale del corso frequentato. Le lauree conseguite con un ritardo superiore vengono prese in considerazione solo qualora non venga raggiunto un numero sufficiente di domande presentate da coloro che hanno conseguito il titolo entro la normale durata del corso o con un ritardo di non oltre un anno.

Le borse di studio vengono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito. In caso di parità di votazione viene data precedenza ai richiedenti con ISEE inferiore.

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio e assegni dello Stato, di altri Enti pubblici o Istituzioni private concessi per il conseguimento del medesimo titolo ad esclusione di quelli banditi dallo stesso Ateneo.

Art. 4 – Titoli di studio accademici conseguiti all'estero

In caso di laurea conseguita all'estero trova applicazione l'art. 4 del D.P.R. 30 luglio 2009 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148". La domanda di partecipazione ai bandi di concorso deve pertanto essere corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) o b) del medesimo D.P.R.

In caso di partecipazione ai programmi di "Doppia laurea" che prevedono l'acquisizione di due titoli di studio, uno rilasciato da un Ateneo italiano e uno da un Ateneo partner estero, può essere presentata richiesta per una sola borsa di studio.

Art. 5 – Borse di studio per merito a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Possono accedere al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

- avere frequentato nell'anno scolastico precedente l'indizione del bando le classi dalla 1^a alla 4^a di una scuola secondaria di secondo grado (istituto liceale, tecnico o comunque quinquennale con diploma finale) oppure le classi dalla 1^a alla 2^a di una scuola secondaria professionale e conseguito la promozione all'anno scolastico successivo con una media non inferiore ad 8 (otto). Non concorrono alla media dei voti l'eventuale voto di religione o dell'attività alternativa. La pagella scolastica deve comunque essere priva di voti insufficienti.

- aver concluso nell'anno scolastico precedente l'indizione del bando il percorso formativo di una scuola secondaria di secondo grado (istituto liceale, tecnico o comunque quinquennale con diploma finale) conseguendo un attestato un diploma quinquennale o aver concluso il percorso formativo di una scuola secondaria professionale e conseguito un certificato di qualifica professionale relativo al 3^a o 4^a anno, con una votazione finale non inferiore a 85/100.

Per gli studenti che hanno frequentato un periodo di studio all'estero, le cui esperienze di studio e formazione vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, viene considerata la valutazione attribuita dall'Istituto Scolastico Italiano per la promozione all'anno scolastico successivo.

Non possono essere ammessi al concorso gli studenti che siano in ritardo nel corso degli studi di oltre un anno relativamente al corso di studi intrapreso o di oltre due anni in rapporto alla normale età di frequenza.

La domanda deve essere presentata in carta semplice sull'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Istruzione o sul sito internet del Comune, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando. In caso di minorenni la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

L'Ufficio Istruzione, con riferimento alle domande pervenute entro il termine previsto dal bando di concorso, verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati dai concorrenti e formula la graduatoria di merito in base alle votazioni riportate dai candidati applicando i seguenti criteri:

- il giudizio finale riportato alla conclusione del percorso scolastico viene valutato in centesimi;
- per gli anni scolastici intermedi la media scolastica, calcolata con due decimali considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto religione o l'eventuale materia alternativa, viene trasformata in centesimi.

In caso di parità di votazione viene data precedenza ai richiedenti con ISEE inferiore.

Le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado vengono assegnate agli studenti in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, mediante ripartizione in parti uguali della somma disponibile per tale tipologia di intervento seguendo l'ordine di collocazione nella graduatoria e garantendo un importo minimo di € 150,00 per ciascun premio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'importo massimo di ciascun assegno di studio è stabilito in € 250,00.

Le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non sono cumulabili con altri benefici economici per meriti scolastici o comunque denominati concessi per il medesimo anno scolastico da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o Istituzioni private.

Art. 6 – Consegna delle borse di studio

La consegna delle borse di studio avviene in occasione di una cerimonia appositamente organizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Verifiche e sanzioni

L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

In caso di dichiarazione mendaci è prevista la sospensione del beneficio richiesto con obbligo di restituzione da parte del beneficiario qualora lo stesso fosse già stato erogato, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.